CITTA’ DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e/o metallo, in determinate fasce orarie, in occasione dell'evento "Notte Piccante 2025".

L’ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000074 DEL 19/09/2025**

IL SINDACO

PREMESSO che nelle date dal 19, 20 e 21 settembre 2025 è prevista la manifestazione denominata "Notte Piccante 2025" che si terrà in Catanzaro organizzata dall'Associazione Culturale Nuova Mente;

VISTA l'esigenza di tutelare la sicurezza dei cittadini che parteciperanno all'evento e il decoro urbano della zona interessata, in considerazione del notevole afflusso di persone previsto;

VISTA la nota prot. n. 0058550 del 05/06/2017 della Prefettura di Catanzaro, avente ad oggetto "***adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione della programmazione di eventi***", con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità di adottare prescrizioni ai fini della sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità, in occasione di manifestazioni, ivi compresa l'emanazione di ordinanze per il divieto dell'uso di alcolici e per la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

CONSIDERATE le prescrizioni della Questura di Catanzaro (prot.n. 94241 del 15/09/2025) in cui al punto n. 4 prevedono l'emissione di apposita ordinanza del Sindaco di divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

RITENUTO, conseguentemente, di dover disporre il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o metallo nelle aree e con le modalità indicate nel dispositivo;

VISTO l'art.54, c. 1 e 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

***VISTI*:**

- la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
- la Legge n. 125/2001;
- la Legge 447/95;
- la Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014, che riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia reclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quieta pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.
- Informato il Prefetto della Provincia di Catanzaro.

In forza dei poteri attribuiti dall'art. 54, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, nell'ambito del perimetro cittadino delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese, tra: Via Indipendenza, Piazza Matteotti, Corso G.Mazzini (incluse le Piazze che insistono lungo la stessa arteria), Via F. De Seta, Via Nuova, Viale dei Normanni -direzione nord- fino all'intersezione con Via Milelli, Via Milelli, Via Acri, Via F.Monaco, Via Italia, Discesa Cavour, Via Eroi 1799, Via G. Jannoni, Via G. Sensales, Via A. Serravalle, Via Veraldi, Via Raffaelli, Via Poerio, Via Case Arse, Via Marincola Politi, Via Scalfaro, Via De Grazia, Via Alberghi, Via Damiano Assanti, Piazza Ignazio Larussa, Via Monte, Via Arcivescovado, Via Menniti Ippolito, Via Educandato, Piazza Duomo, Via XX Settembre, Piazza del Rosario, Via R. Mottola di Amato, Via San Rocchello nonchè tutte le arterie minori (vicoli, discese, traverse ecc.) ricadenti nel perimetro dell'area pedonale definita per la manifestazione in oggetto, individuabile attraverso la cartina planimetrica allegata:

DIVIETO

di vendita, somministrazione e consumo, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del 19-20-21 settembre 2025 (e fino alle ore 06.00 di giorno 22 settembre 2025) fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto all'interno di pubblici esercizi, di bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro per gli esercizi ubicati nell'area sopra indicata, ricadente nel centro storico, nonché il divieto di portare al seguito nel medesimo arco temporale, recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo sempre nel descritto perimetro e materiali contundenti o pericolosi.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Catanzaro ed invio ai mezzi di informazione.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Prefettura di Catanzaro
- Questura di Catanzaro
- Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro
- Comando Provinciale di Guardia di Finanza di Catanzaro
- Comando del Corpo di Polizia Municipale di Catanzaro
- Ufficio Stampa del Comune di Catanzaro
- Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- ASP di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro;
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum.
- Associazione Culturale Nuova Mente

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA
Firmato digitalmente da: NICOLA FIORITA
Data: 19/09/2025 13:24:12